



# COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675

Ordinanza n° 3070/13

data 23.04.2012

**Liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura e chiusura delle attività commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande: Adeguamento al D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22/12/2012 (S.O. n. 276 alla G.U. n. 300 del 27/12/2011)**

## IL SINDACO

**Premesso** che gli orari degli esercizi commerciali e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande sono disciplinate da normative statali e regionali;

**Considerato** che l'art. 31, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011) con cui è stata modificata la lettera d-bis (introdotta dall'art. 35, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111) dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248), così che il testo della norma de qua risulta ora il seguente:

"1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo le condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: (omissis) d-bis) il rispetto degli orari di apertura e chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio; (omissis)";

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 35, comma 7, del citato decreto legge n. 98/2011 la nuova disposizione normativa è operativa dal 01/01/2012, come peraltro precisato nel punto 9 della Circolare esplicativa n. 3644/C del 28/10/2011, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico;

**Richiamato**, per quanto concerne l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, il punto 4 della medesima circolare esplicativa ministeriale, secondo cui: "specifici atti provvedimenti adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia ed alle modalità di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" necessari ad evitare "danno alla sicurezza (...) indispensabili per la protezione della salute umana (...) dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale", espressamente richiamati come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148";

**Ritenuto**, alla luce di quanto sopra evidenziato, opportuno e necessario adottare, un provvedimento ricognitorio sulla vigente disciplina comunale, che prenda atto del superamento, a far data dal 1 gennaio 2012, delle disposizioni comunali in materia di orari di esercizio dell'attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande, abrogando, in tale ottica, espressamente l'ordinanza sindacale prot. n. 9981 del 09/11/2011 in materia di attività commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa e di orari di attività dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

**Dato atto**, altresì, che sono tuttora vigenti le disposizioni comunali relativi agli orari delle attività commerciali sulle aree pubbliche;

**Dato atto**, altresì, che alla luce del quadro normativo complessivo, resta, comunque, possibile l'adozione di eventuali provvedimenti autoritativi concernenti la regolazione oraria, incidenti su singoli pubblici esercizi, esercizi commerciali e/o artigianali alimentari o misti, allorquando fondati su valori prevalenti tutelati dalla legge;



64010-Colonnella - Via Roma, 2 - Tel. 0861.743420 - Fax 0861.743425

Email: [urbanistica@comune.colonnella.te.it](mailto:urbanistica@comune.colonnella.te.it)

Sito: [www.comune.colonnella.te.it](http://www.comune.colonnella.te.it)

Posta Elettronica Certificata: [comune.colonnella@pec.it](mailto:comune.colonnella@pec.it)



**Richiamati**, altresì:

- per quanto concerne il commercio al dettaglio in sede fissa, l'art. 1, comma 127, della legge regionale n. 11/08 e s.m.i. secondo cui l'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione;

- per quanto concerne la somministrazione di alimenti e bevande, l'art. 1, comma 137, della legge regionale n. 11/08 e s.m.i. secondo cui gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato e renderlo noto al pubblico mediante l'esposizione di appositi cartelli;

**Ritenuto**, opportuno ribadire tale obbligo, nell'ottica della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per tutelare l'interesse del cittadino consumatore a conoscere gli orari degli esercizi pubblici;

Visti:

- l'ordinanza sindacale prot. n. 9981 del 09/11/2011 in materia di orari del commercio al dettaglio in sede fissa e di orari di apertura e chiusura di pubblici esercizi;

- la legge n. 111/2011; la legge n. 214/2011; la legge n. 248/2006; la circolare esplicativa n. 3644/C del 28/10/2011, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico;

- il D.lgs. n. 114/98;

- la legge regionale n. 11/08 e s.m.i.;

- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

## ORDINA

per le motivazioni illustrate in premessa, che:

1. le attività commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande, ubicate sull'intero territorio comunale, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:

a) il rispetto degli orari di apertura e chiusura;

b) l'obbligo della chiusura domenicale e festiva;

c) l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio;

2. gli esercenti l'attività commerciale di vendita al dettaglio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione;

3. gli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande devono comunicare al Comune l'orario entro 30 gg. dalla data di acquisizione di efficacia della presente ordinanza, nonché le eventuali successive variazioni almeno 15 giorni prima della relativa applicazione;

4. dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, deve intendersi espressamente abrogata l'ordinanza sindacale prot. n. 9981 del 09/11/2011 in materia di orari del commercio al dettaglio e di orari di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché tutte le precedenti disposizioni contrastanti con la presente;

5. di dare atto che restano in vigore le disposizioni comunali in materia di orari di attività di commercio su aree pubbliche;

6. di dare atto che eventuali limitazioni agli orari di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, possono essere giustificate unicamente da finalità di tutela e protezione della salute, dell'ambiente paesaggistico e del patrimonio culturale, espressamente richiamati come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata, ammissibili dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

L'inosservanza della disposizione di cui al punto 2 della presente ordinanza rappresenta illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 1, comma 140, della legge regionale n. 11/08 e s.m.i.

## DISPONE


- La presente disposizione è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune e pubblicazione sul sito internet del Comune di Colonnella, ed è immediatamente esecutiva.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso davanti al TAR Abruzzo sezione dell'Aquila o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio

IL SINDACO

geom. Leandro Pollastrelli



64010-Colonnella – Via Roma, 2 - Tel. 0861.743420 – Fax 0861.743425

Email: [urbanistica@comune.colonnella.te.it](mailto:urbanistica@comune.colonnella.te.it)

Sito: [www.comune.colonnella.te.it](http://www.comune.colonnella.te.it)

Posta Elettronica Certificata: [comune.colonnella@pec.it](mailto:comune.colonnella@pec.it)

